

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3529

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**APOLLONI, STUCCHI, PAOLO COLOMBO, MARTINELLI, GNAGA, PA-
ROLO, VASCON, CIAPUSCI, RODEGHIERO, BARRAL, COPERCINI,
GIANCARLO GIORGETTI, ORESTE ROSSI, BALOCCHI, FONTANINI,
LEMBO, ALBORGHETTI, COVRE, CHIAPPORI, PITTINO, BAGLIANI,
FROSIO RONCALLI, RIZZI, CAVALIERE, SIGNORINI, GAMBATO, CÈ,
PIROVANO, FORMENTI, FONGARO, MOLGORA, MICHIELON**

Istituzione dell'albo professionale delle imprese esercenti attività
di recupero crediti

Presentata il 4 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sempre maggiore diffusione del problema degli insoluti e dei crediti in sofferenza e la presenza di un bacino di utenza potenzialmente illimitato, rendono necessaria una regolamentazione del settore delle imprese che svolgono attività di recupero crediti.

La necessità di norme in materia di recupero crediti è ancora più sentita se si considera che l'ultima normativa di settore risale al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le disposizioni in questione sono ormai obsolete e generano

non pochi problemi di applicazione in una società che si è evoluta ed in un'economia prevalentemente *post* industriale.

Senza entrare nei dettagli della normativa attuale, aggiornata dalla circolare Massone del 2 luglio 1996, bisogna evidenziare che gli aspetti più assurdi sono quelli relativi alla territorialità e ai collaboratori esterni. Le imprese di recupero crediti, secondo la circolare suddetta, non possono svolgere la loro attività fuori della provincia di competenza del questore che ha rilasciato la licenza, ed i singoli collaboratori, i cosiddetti « recuperatori esterni »,

devono essere muniti di apposita autorizzazione autonoma. Tale divieto affossa il lavoro delle imprese di recupero crediti poiché i committenti ed i loro debitori sono distribuiti ovunque. Tutto questo è il risultato di una generale diffidenza nei riguardi di questo tipo di attività che, comunque, negli ultimi anni ha avuto ambiti sempre più precisi e rappresenta una realtà importante per gli equilibri del mercato interno.

Infatti, tale attività consente un recupero dei crediti decisamente più celere di quello che si può ottenere attraverso l'utilizzo delle procedure esecutive presso i tribunali e ad un costo variabile piuttosto che fisso, qualsiasi sia l'esito della pratica.

Tale attività, oltre ad essere di tutela dei creditori, ha la funzione ulteriore di salvaguardare, indirettamente, il funzionamento dei tribunali di esecuzione, in quanto, gestendo annualmente circa un milione e 500 mila pratiche, alleggerisce non poco le cancellerie civili dei tribunali stessi.

La presente proposta di legge è diretta, tra le altre cose, a superare il trattamento di diffidenza che rischia di danneggiare le numerose imprese di recupero crediti che attualmente svolgono un'attività di grande utilità sociale. Infatti, queste ultime contribuiscono positivamente al flusso finanziario delle società clienti che possono contare su recuperi veloci, tutelano i debitori dall'essere travolti dalle ingenti spese di giudizio mediando tra essi ed il creditore ed ancora costituiscono un'importante fonte di gettito fiscale. Per quanto riguarda le conseguenze occupazionali, una stima attesta in oltre 15 mila il numero degli occupati del settore il cui futuro è messo in pericolo dalla disciplina restrittiva attualmente vigente.

Nel dibattito sull'attività non si può trascurare l'aspetto deontologico che abbiamo considerato nella proposta imponendo rapporti di massima correttezza ed

impedendo l'esercizio dell'attività a persone poco raccomandabili.

La presente proposta di legge intende adeguare la normativa vigente a quelle che sono le esigenze attuali dell'attività di recupero crediti attraverso la istituzione di un albo professionale.

Si vuole mirare, inoltre, al raggiungimento di una serie di risultati quali la delimitazione dell'ambito dell'attività professionale; la previsione di limiti all'operato di collaboratori esterni; l'accertamento, attraverso una prova specifica, delle capacità tecnico-giuridiche dei soggetti che svolgono detta attività; la sorveglianza, garantita dall'iscrizione all'albo, della correttezza delle imprese nello svolgimento dell'attività e della tutela dell'utente; la possibilità di occupazione per i giovani attualmente disoccupati o sottoccupati.

Si è ritenuto di prevedere la struttura periferica dei collegi nell'ambito territoriale regionale per agevolare tutti coloro che dovranno o vorranno avvalersi dell'opera dei collegi, anche in relazione ai servizi che saranno chiamati a svolgere, e per attuare concretamente il previsto trasferimento alle regioni delle funzioni di politica amministrativa.

Si è voluto eliminare il limite territoriale posto all'attività professionale per permetterne l'esercizio su tutto il territorio nazionale.

Nel quadro di una società che è chiamata con sempre maggiore frequenza a fronteggiare fenomeni innovativi di interesse generalizzato, si ritiene indispensabile far fronte a tali esigenze con organismi che non siano rimessi alla casuale improvvisazione, ma che rispondano ad accertate qualità ed attitudini di preparazione tecnica in relazione ai compiti da svolgere. Per questo riteniamo che l'istituzione dell'albo risponda appunto a tali esigenze anche sociali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dei collegi regionali e del collegio nazionale delle imprese esercenti attività di recupero crediti).

1. È istituito nell'ambito di ogni regione il collegio delle imprese esercenti attività di recupero crediti.

2. È istituito in Roma il collegio nazionale dei collegi delle imprese esercenti attività di recupero crediti.

ART. 2.

(Istituzione dell'albo regionale delle imprese esercenti attività di recupero crediti).

1. Presso ogni collegio regionale è istituito un albo professionale al quale sono iscritti coloro che, essendo in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6, hanno presentato la relativa richiesta e sono residenti in uno dei comuni compresi nell'ambito della regione.

2. Per la istituzione di un albo regionale è necessario che in tale ambito territoriale almeno quattro imprese esercitino l'attività di recupero crediti. Se nell'ambito regionale non si raggiunge il limite minimo di quattro imprese, il collegio nazionale di cui all'articolo 8 ha la facoltà di deliberare l'iscrizione delle imprese nell'albo di una regione limitrofa, ferma restando l'istituzione di un apposito albo regionale quando nell'ambito territoriale si raggiunga il limite minimo di quattro imprese.

ART. 3.

(Ambito territoriale dell'attività degli iscritti agli albi regionali).

1. Gli iscritti agli albi regionali di cui all'articolo 2 possono esercitare la loro attività su tutto il territorio nazionale e, nel

rispetto della legislazione del Paese destinatario, anche all'estero.

ART. 4.

(Attività professionale).

1. Le imprese esercitano l'attività di recupero del credito di impresa in nome e per conto di committenti nazionali ed esteri. Nello svolgimento della suddetta attività e per il fine previsto dall'oggetto della medesima, le imprese possono avvalersi di strumenti di informazione ritenuti opportuni, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. Possono iscriversi all'albo professionale anche coloro che sono iscritti in altri albi di ordini o collegi professionali, a condizione che non ricorrano le cause di incompatibilità di cui all'articolo 6.

3. Le imprese esercenti attività di recupero crediti non possono esercitare l'attività di acquisto di crediti, acquisizione e commercio di informazioni sia personali sia commerciali e di investigazione che non sia diretta al reperimento di notizie utili per il raggiungimento dello scopo dell'attività.

ART. 5.

(Collaboratori).

1. Le imprese esercenti attività di recupero crediti possono avvalersi dell'operato di collaboratori anche esterni che:

a) devono essere in possesso di tesserino di riconoscimento contenente fotografia, dati anagrafici e scadenza del mandato, rilasciato dalle imprese di recupero crediti e preventivamente comunicato al collegio regionale;

b) non devono aver riportato condanne e non devono avere in corso procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nè devono risultare a loro carico procedimenti penali iscrivibili nel

casellario giudiziario ai sensi dell'articolo 686 del codice di procedura penale.

c) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *g)*.

ART. 6.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale).

1. Possono richiedere l'iscrizione ad uno degli albi regionali di cui all'articolo 2 coloro che:

a) hanno compiuto il ventunesimo anno di età;

b) hanno presentato il certificato dei precedenti penali e dei carichi pendenti;

c) sono cittadini italiani o di altro Stato appartenente alla Unione europea;

d) hanno il godimento dei diritti civili;

e) hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore;

f) hanno superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 7;

g) non sono stati condannati con sentenza irrevocabile nè sono sottoposti a procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 13, comma 10, lettera *a)*, e non si trovano nella condizione di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

2. Nell'esercizio di impresa in forma societaria i requisiti di cui al comma 1 sono richiesti al legale rappresentante, fermo restando che eventuali soci, anche sopravvenuti, non devono essere nelle condizioni previste dal comma 1, lettera *g)*, del presente articolo.

3. L'iscrizione all'albo regionale è deliberata dal consiglio del relativo collegio.

4. Le iscrizioni agli albi regionali non sono limitate nel numero.

5. All'atto dell'iscrizione all'albo regionale il richiedente deve depositare presso il collegio:

a) il certificato generale del casellario giudiziale;

b) i certificati dei carichi penali pendenti;

c) il certificato di residenza;

d) il diploma, anche in copia autentica, attestante il titolo di studio posseduto;

e) il certificato attestante il superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 7.

6. Per gli iscritti in altri ordini e collegi professionali è sufficiente depositare la dichiarazione di iscrizione rilasciata dal collegio o dall'ordine professionale di appartenenza, salvo le incompatibilità stabilite per legge.

ART. 7.

(Esame di abilitazione).

1. L'iscrizione ad uno degli albi regionali di cui all'articolo 2 è subordinata al superamento di un esame di abilitazione.

2. L'esame di cui al comma 1 è indetto, con cadenza almeno biennale, dal collegio nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, e consta di due prove scritte e una orale. Il suddetto esame ha luogo presso il collegio nazionale.

3. Le commissioni d'esame, una per ogni collegio, sono nominate dal consiglio. Delle commissioni fa parte un rappresentante delle organizzazioni delle agenzie di recupero crediti.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il collegio nazionale stabilisce le materie ed i programmi di esame.

ART. 8.

(Istituzione del collegio nazionale).

1. Il collegio nazionale delle imprese esercenti attività di recupero crediti è composto dai presidenti dei collegi regionali.

2. Il collegio nazionale, nella sua prima riunione, elegge, con votazioni distinte e a maggioranza assoluta dei propri compo-

menti, il consiglio direttivo nazionale formato da undici membri.

3. Il consiglio direttivo nazionale nella sua prima seduta procede alla nomina del presidente, di un vicepresidente, di un segretario e di un tesoriere.

4. I componenti del consiglio direttivo nazionale durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di una volta, se non sia trascorso un periodo di almeno tre anni dalla data di cessazione dalla carica.

ART. 9.

(Funzioni del consiglio direttivo nazionale).

1. Il consiglio direttivo nazionale:

a) ha la rappresentanza generale dei consigli dei collegi regionali;

b) è organo di seconda istanza rispetto alle decisioni dei consigli dei collegi regionali relative a procedimenti disciplinari e alla tenuta degli albi;

c) approva l'ammontare del contributo annuale fissato dai consigli dei collegi ed i diritti di segreteria per i servizi prestati;

d) redige entro sei mesi dal proprio insediamento un codice deontologico della categoria, la violazione delle cui disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 13.

2. Il consiglio direttivo nazionale può procedere alla pubblicazione periodica di una rivista per l'informazione degli iscritti agli albi regionali.

ART. 10.

(Istituzione del consiglio del collegio regionale).

1. Il consiglio del collegio regionale delle imprese esercenti attività di recupero crediti è composto da tre fino a undici membri, eletti dagli iscritti al relativo albo a scrutinio segreto e con voto limitato.

2. Il consiglio del collegio regionale dura in carica tre anni.

3. Il consiglio del collegio regionale elegge nel suo seno un presidente ed un segretario e può delegare lo svolgimento di sue funzioni a singoli componenti. In caso di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo regionale e, nel caso di pari anzianità di iscrizione, dal consigliere più anziano per età.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le modalità di elezione del consiglio del collegio regionale.

ART. 11.

(Funzioni del consiglio del collegio regionale).

1. Il consiglio del collegio regionale delle imprese esercenti attività di recupero crediti:

a) provvede alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 2;

b) fissa il contributo annuale, da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo nazionale, che gli iscritti all'albo debbono versare al collegio regionale, in modo da assicurare il finanziamento dei costi relativi alle funzioni svolte dal collegio regionale stesso e, per la quota spettante, dal collegio nazionale, nonché il finanziamento dei costi derivanti dallo svolgimento degli esami di abilitazione;

c) esercita le funzioni in materia disciplinare ad esso attribuite dalla presente legge.

ART. 12.

(Compensi alle imprese esercenti attività di recupero crediti).

1. I compensi spettanti alle imprese esercenti attività di recupero crediti sono determinati nel minimo dal collegio nazio-

nale, sentite le organizzazioni delle imprese esercenti attività di recupero crediti.

2. Al collegio regionale è attribuita la facoltà, esercitabile su richiesta delle imprese esercenti attività di recupero crediti, di operare riduzione dei compensi di cui al comma 1 con provvedimento da emanare per l'anno in corso. La riduzione non può essere, comunque, operata per una percentuale superiore al 20 per cento della tariffa ordinaria e specificatamente per le sole attività riguardanti il recupero del credito esclusa ogni altra attività posta in essere.

3. Il collegio regionale esprime, se richiesto, parere di congruità in merito alle eventuali tariffe applicate dalle imprese di recupero crediti e, se richiesto, opera, altresì, tentativo di riconciliazione.

ART. 13.

(Procedimento e sanzioni disciplinari).

1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo di cui all'articolo 2 è promossa dal presidente del consiglio del collegio regionale.

2. All'interessato deve essere immediatamente comunicato per iscritto l'inizio dell'azione disciplinare. Lo stesso deve essere sentito dal presidente e dal consiglio del collegio regionale e può farsi assistere da un difensore di fiducia.

3. Il procedimento disciplinare è sospeso nell'ipotesi di contemporanea pendenza di un procedimento penale per fatti anche in parte coincidenti.

4. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal consiglio del collegio regionale al cui albo è iscritta l'impresa. La loro determinazione non può essere delegata ai singoli membri del consiglio medesimo.

5. Contro le decisioni del consiglio del collegio regionale in materia disciplinare è sempre ammesso ricorso, anche per ragioni di merito, al consiglio direttivo nazionale. Il ricorso è proposto, e pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione della decisione all'interessato. Per il procedimento dinanzi al consiglio direttivo nazionale si osservano le disposizioni di cui al comma 2.

6. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'ammonizione scritta;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale da un minimo di due mesi fino ad un massimo di dodici mesi;
- d) la radiazione dall'albo.

7. L'ammonizione scritta è comminata nell'ipotesi di mancanze lievi, di negligenza nel proprio operato e di non gravi inesattezze nella contabilità.

8. La censura è comminata nell'ipotesi di mancanze non lievi, di colpevole inazione, di gravi inesattezze nella contabilità, di mancato rendiconto e di cumulo di tre ammonizioni.

9. La sospensione è comminata, oltre che nei casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, nel caso di interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni.

10. La radiazione dall'albo è comminata senza possibilità di reinscrizione:

a) nel caso in cui l'iscritto sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'economia pubblica, contro il patrimonio ed ogni altro reato connesso all'attività di recupero crediti;

b) nel caso in cui l'iscritto sia stato condannato con sentenza irrevocabile all'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;

c) nel caso di condanne per reati di associazione mafiosa.

11. La condanna con sentenza irrevocabile per reati non indicati dalla lettera a) del comma 10 può dar luogo all'applicazione di una delle sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6.

ART. 14.

(Norme transitorie relative all'istituzione dei collegi).

1 Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sentite le organizzazioni di categoria, nomina il collegio nazionale provvisorio che deve essere composto da undici membri.

2. Il collegio nazionale provvisorio provvede agli adempimenti necessari per l'insediamento del consiglio direttivo nazionale e alla nomina dei componenti. I consigli provvisori dei collegi provvedono ad iscrivere agli albi coloro che ne fanno richiesta ai sensi dell'articolo 6. I suddetti collegi provvisori durano in carica fino all'insediamento dei collegi di cui all'articolo 1 e, comunque, non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I componenti dei consigli provvisori di cui ai commi 1 e 2 sono nominati tra coloro che esercitano la attività di recupero crediti da almeno tre anni.

ART. 15.

(Norme transitorie relative allo svolgimento della attività di recupero crediti).

1. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 si applica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di licenza rilasciata dalla questura, hanno diritto di richiedere iscrizione all'albo senza dover sostenere l'esame di cui all'articolo 7 ed esercitano l'attività mediante esibizione, se richiesto, del giornale degli affari vidimato dalla questura.

ART. 16.

(Regolamento di esecuzione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento per disciplinarne l'esecuzione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

